



**COMUNE DI SILIQUA**  
**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 7 DEL 29.03.2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì 29 del mese di Marzo alle ore 09,50 in Siliqua, nella sala Consiliare, previa convocazione a norma di Legge e Statuto Comunale si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori come risulta a seguito di appello nominale effettuato dal Segretario Comunale Dott. ssa Lucia Pioppo:

		Presenti	Assenti
ATZORI FRANCESCA	Sindaca- Presidente	X	
BACHIS ANGELO	Consigliere	X	
CADDEO LUIGI	Consigliere	X	
CONTU SANDRO	Consigliere	X	
FANNI ISACCO	Consigliere	X	
LAI ANTONIANA	Consigliere		X
PIANO MATTEO	Consigliere	X	
SARAI PIER MAURO	Consigliere	X	
SITZIA ELISA	Consigliere	X	
LIXIA PIERGIORGIO	Consigliere		X
ETZI DANIELE	Consigliere		X
FRAU FABIO	Consigliere		X
MAMELI SIMONA	Consigliere		X

Presenti N. 8

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Pioppo

Assume la Presidenza la Sindaca Francesca Atzori

La seduta è pubblica di 1^ convocazione ordinaria

La Sindaca constatata la legalità dell'adunanza in prosecuzione di seduta illustra al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione iscritta al punto N. 7 dell'o.d.g. "DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018";

La Sindaca Presidente ultimato il suo intervento invita i presenti alla discussione;

La Sindaca Presidente preso atto che nessuno altro dei Consiglieri presenti chiede di intervenire invita l'assemblea alla votazione per alzata di mano

**PRESENTI E VOTANTI N. 8**

**VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO: N. 8 UNANIMITA'**

**ALL'UNANIMITA' DI APPROVA**

La Sindaca Presidente dichiara approvato il punto N. 7 di cui all'o.d.g. : "DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018";

La Sindaca con separata votazione chiede l'immediata esecutività

**PRESENTI E VOTANTI N. 8**

**VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO: N. 8 UNANIMITA'**

**ALL'UNANIMITA' DI APPROVA L'IMMEDIATA ESECUTIVITA'**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione N. 8 del 23.03.2018 presentata dalla Sindaca per l'argomento di cui all'oggetto e come dalla stessa illustrata, **corredata dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui agli artt. 49 e 147-bis, c.1 del D.Lgs 18.08.2000 N. 267** ;

Vista la votazione riportata

### DELIBERA

1) Di fare propria e di approvare la proposta di deliberazione N. 8 del 23.03.2018 presentata dalla Sindaca avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018" che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

Letto, confermato e sottoscritto

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Atzori

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Lucia Pioppo

f.to digitalmente

N. 316 R.P.

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Siliqua il giorno 4 APR. 2018 dove resterà per 15 giorni consecutivi .  
Siliqua, 4 APR. 2018

L'IMPIEGATO INCARICATO

(ordine di servizio Prot. N. 3387 del 08.04.2016)







**COMUNE DI SILIQUA  
PROVINCIA SUD SARDEGNA**

SERVIZIO VIGILANZA - FINANZIARIO

PROPONENTE: IL SINDACO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 23 MAR 2018**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 26.05.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

- con deliberazione consiliare n. 10 del 08.07.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

- con delibera consiliare n. 9 del 13.04.2016 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

- con delibera consiliare n. 5 del 10.02.2017 si è proceduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

- "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

- «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

CONSIDERATO che:

- con la delibera consiliare n. 10 del 08.07.2015 sono state approvate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, per l'anno 2015, determinando le seguenti aliquote:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota 1 per mille;

- fabbricati rurali ad uso abitativo: 0,8 per mille;

- altri fabbricati: aliquota pari a 1 per mille;

-aree edificabili : 0 per mille;

- fabbricati rurali strumentali: 0 per mille;

-abitazioni dichiarate inagibili- inabitabili o adibite a civile abitazione prive di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete ( acqua- energia elettrica): 0 per mille;

- con la delibera consiliare n. 5 del 10.02.2017 sono state confermate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e tutte le entrate di natura patrimoniale;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

CONSIDERATO che la Conferenza Stato-Città ha comunicato il via libera definitivo al differimento al 31.03.2018 dell'approvazione Bilancio di previsione dei Comuni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;




VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**PROPONE**  
**AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi Indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2017;
3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l' aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC approvato con delibera consiliare n.1 del 26.05.2014 ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
5. di procedere, durante l'anno 2018, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2018, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

IL PROPONENTE

Il Sindaco

Dott.ssa Francesca Atzori  


**PARERI** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L.174/2012 convertito dalla L. 213/2012 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio esprime **PARERE: Favorevole** sulla proposta in oggetto attestante la **REGOLARITA' TECNICA** e la correttezza dell'azione amministrativa.

Siliqua, li **23 MAR 2018**

Il Sostituto del Responsabile del Settore  
Finanziario



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario vista la proposta in oggetto attesta che :

HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto riguarda la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime **PARERE: Favorevole**

Siliqua, li **23 MAR 2018**

Il Sostituto del Responsabile del Settore  
Finanziario

